



AI SIGNORI CLIENTI LORO SEDI

Bologna, 17 febbraio 2023

CIRCOLARE N. 25

OGGETTO: SANATORIA DELLE IRREGOLARITÀ FORMALI

Con il provvedimento del 20 gennaio 2023 e la successiva **circolare n° 2/2023**, l'Agenzia delle entrate ha dato il via alla regolarizzazione delle **violazioni di natura formale**: la sanatoria inserita nella Legge n° 197/2022, Legge di bilancio 2023 che fa parte dell'ampio intervento di **tregua o pace fiscale** ascrivibile alla stessa manovra.

In particolare l'Agenzia ha chiarito meglio: l'ambito oggettivo e soggettivo della sanatoria nonché le modalità attraverso le quali è possibile sfruttare la chance offerta dalla Legge di bilancio sulla scia di altri provvedimenti già adottati negli anni precedenti.

Vediamo quali sono i principali aspetti della **sanatoria delle irregolarità formali**.

Sanatoria irregolarità formali 2023: cos'è e come funziona

La sanatoria delle irregolarità formali, è regolata dai commi da 166 a 173 della Legge n°197/2022, Legge di bilancio 2023. Si tratta di una definizione agevolata di quelle irregolarità che non hanno inciso sull'**imposta da versare**, Irpef, Ires, Irap, ma che comunque rappresentano un ostacolo all'**attività di controllo del Fisco**.

Nella circolare n° 2/2023, l'Agenzia delle entrate ha specificato che la sanatoria riguarda quelle violazioni commesse fino al **31 ottobre 2022**:

- per le quali il legislatore ha previsto sanzioni amministrative pecuniarie entro limiti minimi e massimi o in misura fissa,
- non essendoci un omesso, tardivo o errato versamento di un tributo sul quale riproporzionare la sanzione.

La sanatoria è aperta a tutti ossia alla **generalità dei contribuenti**: indipendentemente dall'attività svolta, dal regime contabile adottato e dalla natura giuridica, che hanno commesso violazioni in materia di IVA, IRAP, imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, ritenute alla fonte e crediti d'imposta.

Possono avvalersi della regolarizzazione, inoltre, i **sostituti d'imposta**, gli intermediari e gli altri soggetti tenuti alla comunicazione di dati riguardanti **operazioni fiscalmente rilevanti**.

Quali sono le sanzioni ammesse alla sanatoria

Partendo dai requisiti sopra analizzati, nella circolare n°2/2023, l'Agenzia delle entrate ha fatto un elenco delle **violazioni sanabili**.

Dott.ssa Rina Crabilli
Dott.ssa Licia Monari
Rag. Simona Cavicchi
Dott. Giuseppe De Lillo
Dott.ssa Linda Furlan
Dott.ssa Valentina Muzzioli
Dott.ssa Serena Tinarelli
Dott. Vincenzo Valente

STUDIO CRABILLI & MONARI SRL

Via Rodolfo Audinot, 34 - 40134 Bologna
Telefono +39 051 338911 r.a / +39 051 583978
Fax +39 051 338919 / +39 051 6440524
C.F./P.Iva 03705530370 - REA BO-311291 - C.S. Euro 10.400,00 i.v.
www.studiocrabillimonari.it
info@studiomonari.it - segreteria@studiocrabilli.it





Le violazioni definibili sono:

- presentazione di dichiarazioni annuali redatte non in conformità ai modelli approvati ovvero errata indicazione o incompletezza dei dati relativi al contribuente (articolo 8, comma 1, Dlgs 471/1997);
- omessa o irregolare presentazione delle liquidazioni periodiche Iva (articolo 11, comma 2-ter, Dlgs 471/1997), soltanto se l'imposta è stata assolta e non anche se la violazione ha avuto effetti sulla determinazione e sul pagamento del tributo;
- omessa, irregolare o incompleta presentazione degli elenchi Intrastat (articolo 11, comma 4, Dlgs 471/1997);
- irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili, se la violazione non ha prodotto effetti sull'imposta dovuta (articolo 9, Dlgs 471/1997);
- omessa restituzione dei questionari inviati dagli uffici fiscali o dalla Guardia di finanza ovvero loro restituzione con risposte incomplete o non veritiere (articolo 11, comma 1, lettera b), Dlgs 471/1997);
- omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione d'inizio o variazione dell'attività ovvero della dichiarazione per l'identificazione ai fini Iva (articolo 5, comma 6, Dlgs 471/1997);
- erronea compilazione della dichiarazione di intento degli esportatori abituali che ha determinato l'annullamento della dichiarazione già trasmessa invece della sua integrazione (articolo 11, comma 1, Dlgs 471/1997);
- violazione del principio di competenza fiscale, sempre che non incida sull'imposta complessivamente dovuta nell'anno di riferimento (articolo 1, comma 4, Dlgs 471/1997);
- tardiva trasmissione delle dichiarazioni da parte degli intermediari (articolo 7-bis, Dlgs 241/1997);
- irregolarità od omissioni compiute dagli operatori finanziari (articolo 10, Dlgs 471/1997);
- omessa o tardiva comunicazione dei dati al Sistema tessera sanitaria (articolo 3, comma 5-bis, Dlgs 175/2014);
- omessa comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione soggetto a cedolare secca (articolo 3, comma 3, Dlgs 23/2011);
- violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e registrazione delle operazioni imponibili ai fini Iva, quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, nonché delle operazioni non imponibili, esenti o non soggette a Iva, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito (articolo 6, commi 1 e 2, Dlgs 471/1997);
- detrazione dell'Iva applicata in misura superiore a quella dovuta a causa di un errore di aliquota e, comunque, assolta dal cedente o prestatore (articolo 6, comma 6, Dlgs 471/1997);
- irregolare applicazione delle disposizioni concernenti l'inversione contabile, in assenza di frode e a condizione che l'imposta risulti assolta, anche se irregolarmente (articolo 6, commi 9-bis, 9-bis1 e 9-bis2, Dlgs 471/1997);
- omesso esercizio dell'opzione nella dichiarazione annuale, sempre che si sia tenuto un comportamento concludente conforme al regime contabile o fiscale scelto, a meno che si tratti di opzione da comunicare con la dichiarazione presentata nel primo periodo di applicazione del regime opzionale, la cui omissione è sanabile con l'istituto della remissione in bonis (articolo 2, comma 1, DI 16/2012);
- mancata iscrizione al Vies, l'archivio in cui bisogna essere inclusi per poter effettuare operazioni intracomunitarie (articolo 11, Dlgs 471/1997);
- ritardata trasmissione fattura elettronica, se la tardiva trasmissione non comporta un diverso calcolo dell'imposta;
- ecc..

Al contrario non possono essere sanate, tra le altre, quelle violazioni commesse rispetto ad adempimenti (o comunicazioni) ai quali è subordinata la spettanza di determinate agevolazioni fiscali. È il caso della comunicazione da inviare all'Enea nell'ambito delle detrazioni spettanti per lavori finalizzati al risparmio energetico. In tali casi, la strada per la sanatoria è sbarrata, fatta salva, la possibilità di ricorrere alla c.d. remissione in bonis nei termini ammessi dallo stesso istituto riparatorio.

Dott.ssa Rina Crabilli
Dott.ssa Licia Monari
Rag. Simona Cavicchi
Dott. Giuseppe De Lillo
Dott.ssa Linda Furlan
Dott.ssa Valentina Muzzioli
Dott.ssa Serena Tinarelli
Dott. Vincenzo Valente

STUDIO CRABILLI & MONARI SRL

Via Rodolfo Audinot, 34 - 40134 Bologna
Telefono +39 051 338911 r.a / +39 051 583978
Fax +39 051 338919 / +39 051 6440524
C.F./P.Iva 03705530370 - REA BO-311291 - C.S. Euro 10.400,00 i.v.
www.studiocrabillimonari.it
info@studiomonari.it - segreteria@studiocrabilli.it





Perfezionamento della definizione agevolata

La regolarizzazione si perfeziona con due distinti atti:

- 1) il versamento di 200 euro per ciascuno dei periodi d'imposta, indicati nel modello F24, cui si riferiscono le violazioni formali;
- 2) la rimozione delle irregolarità od omissioni.

Con riferimento al versamento valgono le seguenti istruzioni operative:

- il versamento può essere effettuato in due rate di pari importo, la prima entro il 31 marzo 2023 e la seconda entro il 31 marzo 2024; (ipotizzando pertanto la sanatoria dal 2017 al 31 ottobre 2022 il costo sarà di Euro 1.200,00 complessivo)
- è possibile anche il versamento in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2023;
- se le violazioni formali non si riferiscono ad un periodo d'imposta, occorre fare riferimento all'anno solare in cui sono state commesse;
- per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, il versamento dell'importo dovuto regolarizza le violazioni formali che si riferiscono al periodo d'imposta che ha termine nell'anno solare indicato nel modello F24;
- quando nello stesso anno solare hanno termine in date diverse più periodi d'imposta, per ciascuno di essi va eseguito il versamento dell'importo di 200 euro.

Il mancato perfezionamento della regolarizzazione, secondo quanto si dirà appresso non dà diritto alla restituzione di quanto versato.

Inoltre, il perfezionamento della regolarizzazione non comporta la restituzione di somme a qualunque titolo versate per violazioni formali, salvo che la restituzione debba avvenire in esecuzione di pronuncia giurisdizionale o di provvedimento di autotutela.

Rimozione delle irregolarità o omissioni

Particolare attenzione va posta alla rimozione delle irregolarità od omissioni, atto da compiere entro il 31 marzo 2024, che è fondamentale per rendere effettiva la regolarizzazione.

L'Agenzia delle Entrate, su questo aspetto ha fornito le seguenti istruzioni:

- qualora il soggetto interessato non abbia effettuato per un giustificato motivo la rimozione di tutte le violazioni formali dei periodi d'imposta oggetto di regolarizzazione, la stessa comunque produce effetto se la rimozione avviene entro un termine fissato dall'ufficio dell'Agenzia delle Entrate, che non può essere inferiore a trenta giorni; resta comunque il problema di cosa si intenda realmente per "giustificato motivo";
- la rimozione va in ogni caso effettuata entro il predetto termine del 31 marzo 2024 in ipotesi di violazione formale constatata o per la quale sia stata irrogata la sanzione o comunque fatta presente all'interessato;
- l'eventuale mancata rimozione di tutte le violazioni formali non pregiudica comunque gli effetti della regolarizzazione sulle violazioni formali correttamente rimosse;
- la rimozione non va effettuata quando non sia possibile o necessaria avuto riguardo ai profili della violazione formale (nel provvedimento si riporta l'esempio delle violazioni in materia di inversione contabile ex art. 6, commi 9-bis1 e 9-bis2 D.Lgs. n. 471/1997).

Proroga dei termini

Nel provvedimento, infine, si ricorda che con riferimento alle violazioni formali commesse fino al 31 ottobre 2022, oggetto di processo verbale di constatazione, consegnato anche successivamente al 1° gennaio 2023, sono prorogati di due anni i termini per la notifica dell'atto di contestazione o di irrogazione.

Dott.ssa Rina Crabilli
Dott.ssa Licia Monari
Rag. Simona Cavicchi
Dott. Giuseppe De Lillo
Dott.ssa Linda Furlan
Dott.ssa Valentina Muzzioli
Dott.ssa Serena Tinarelli
Dott. Vincenzo Valente

STUDIO CRABILLI & MONARI SRL

Via Rodolfo Audinot, 34 - 40134 Bologna
Telefono +39 051 338911 r.a / +39 051 583978
Fax +39 051 338919 / +39 051 6440524
C.F./P.Iva 03705530370 - REA BO-311291 - C.S. Euro 10.400,00 i.v.
www.studiocrabillimonari.it
info@studiomonari.it - segreteria@studiocrabilli.it





Studio Crabilli Monari

DOTTORI COMMERCIALISTI E REVISORI CONTABILI

Si consiglia di prendere in esame attentamente il provvedimento qui esposto e il relativo “modesto” costo, riflettendo su quante possono essere le irregolarità formali che involontariamente potrebbero essere state commesse.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Con i migliori saluti.

Studio Crabilli & Monari srl

Dott.ssa Rina Crabilli
Dott.ssa Licia Monari
Rag. Simona Cavicchi
Dott. Giuseppe De Lillo
Dott.ssa Linda Furlan
Dott.ssa Valentina Muzzioli
Dott.ssa Serena Tinarelli
Dott. Vincenzo Valente

STUDIO CRABILLI & MONARI SRL

Via Rodolfo Audinot, 34 - 40134 Bologna
Telefono +39 051 338911 r.a / +39 051 583978
Fax +39 051 338919 / +39 051 6440524
C.F./P.Iva 03705530370 - REA BO-311291 - C.S. Euro 10.400,00 i.v.
www.studiocrabillimonari.it
info@studiomonari.it - segreteria@studiocrabilli.it

